PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.27 DEL 19/07/2025

OGGETTO:

-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) - D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Considerato che nell'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 190 dell'11 giugno 2025 è stato effettuato un erroneo storno di fondi. In particolare è stato effettuato un errore tecnico-contabile derivante dalla impropria attribuzione di risorse vincolate a spese diverse non relative allo specifico vincolo.;

Considerato pertanto che per mero errore tecnico si è operato un finanziamento di spese non vincolate mediante storno da un capitolo di spesa finanziata da entrate a destinazione vincolata (TARI) pari a € 20.000,00.

Atteso che, conseguentemente alla approvazione della variazione de qua, il Responsabile del Servizio interessato assumeva impegno di spesa per l'affidamento del Servizio Centro Estivo, utilizzando somma stornata erroneamente dal Cap. 1278/99;

Preso atto che la Giunta Comunale, con provvedimento n. 212 in data 19.07.2025, in autotutela, operava un annullamento parziale della precedente propria deliberazione n. 190 in data 11.06.2025 limitatamente alla variazione operata sul cap. 1278/99 per l'importo quantificato in euro 20.000,00 che, essendo un rimborso da parte del Consorzio afferente alla TARI anni precedenti, risulta vincolato e non destinabile ad altre finalità;

Appurato che, operando l'annullamento ex tunc, nell'impegno di spesa conseguente è ravvisabile un vizio procedurale per carenza di presupposto e la determinazione derivante, da un punto di vista contabile, risulta pertanto affetta da vizio derivato;

Richiamato l'articolo 194, comma 1, del d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) che testualmente recita che: "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

Preso atto che, nella fattispecie ,sono ravvisabili gli estremi di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) "e) del d. Lgs. 267/00.

Considerato che dallo stesso enunciato normativo si ricava l'individuazione di due condizioni preliminari perché sia possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

- una concerne il tipo e la qualità della spesa (acquisizione di beni e servizi con utilità e arricchimento per l'Ente)
- l'altra il fine a cui è diretta la stessa (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale).

e che nel presente caso sussistono entrambe le condizioni sopra indicate visto che, con l'impegno travolto dall'annullamento in autotutela della variazione di bilancio presupposta, era stato affidato il Servizio Centro Estivo il cui espletamento, ancora in corso, è considerato di primaria importanza dall'Amministrazione comunale;

- Dato atto che occorre accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento e se sussistano i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto:

- la certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- la liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- l'esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato:

che la disciplina legislativa del Capo IV del D.Lgs., 267/2000 e s.m.i., finalizzata all'applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi contabili di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga quindi i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

che tale riconoscimento, risulta inoltre utile onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'eventuale azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

che tali considerazioni sono avallate, tra l'altro, da quanto prescrive il nuovo principio contabile applicato (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Aggiornato al D.M. del 20.05.2015), concernente la contabilità finanziaria, il quale al punto 6.3, capoverso. 7° stabilisce che: "…Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti...".

Considerato altresì che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

Considerato che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali, sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, e se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto di finanziare la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio sopra descritto mediante variazione ad hoc prevista nel prospetto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti:

lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

l'art. 175 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

l'art. 31, 42 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il parere favorevole del Resp. Servizi Finanziari . in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: N.

Astenuti: N.

Votanti: N.

Voti favorevoli: N.

Voti contrari: N.//

DELIBERA

1. Di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo lordo di € 20.000,00;

2. Di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente variazione del bilancio di previsione 2025-2027 ad hoc prevista nel prospetto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare, ai sensi dell'art. 175 del d.Lgs n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa per l'importo complessivo di € 20.000,00 da destinarsi al finanziamento del debito fuori bilancio, come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con la variazione di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio, e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

5. Di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e s.m.i..;

7. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: N.

Astenuti: N.

Votanti: N.

Voti favorevoli: N.

Voti contrari: N.

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..